



# Ministero dei Trasporti

## UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI SOVERATO

### ORDINANZA N.44/2007

**Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Soverato,**

**VISTA:** l'avviso di carattere generale n.4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare";

**ESAMINATE:** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;

**RITENUTO:** necessario aggiornare le disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Soverato;

**VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione, nonché gli artt. 59 e del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;

### ORDINA

#### **ARTICOLO 1 – (Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi lungo gli arenili ed in mare)**

1. Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Soverato (dal comune di Simeri Crichi (CZ) al comune di Monasterace (RC), inclusi), ordigni bellici o presunti tali, deve informare immediatamente una delle seguenti Autorità Marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:

- Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Soverato al numero telefonico 096721674 ovvero al numero blu 1530;

- Ufficio Locale marittimo di Catanzaro Lido 096131642;

ovvero il Comando dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando della Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.

2. Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.

3. Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità Marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate geografiche, riferimenti di punti cospicui, profondità dei fondali e/o altro.

## **ARTICOLO 2 – (Norme comportamentali aggiuntive nel caso di rinvenimento di ordigni esplosivi da parte di motopeschereccio)**

1. Nel caso in cui il comandante di un motopeschereccio sospetti o intraveda un ordigno bellico deve:

- se impigliato nella rete non ancora issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;
- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione.

2. Comandante del motopeschereccio deve:

- informare immediatamente l'Autorità Marittima, nei termini indicati dal precedente articolo 1;
- condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo;
- non entrare in porto e mantenersi a distanza di 1 (un) miglio da qualsiasi unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone.

### **ART. 3**

1. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164 1213 e 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entra in vigore in data odierna.

Soverato, 06.11.2007

IL COMANDANTE  
TV (CP) Maurizio TIPALDI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)